



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **7 ottobre 2019**

## La questione INPS del socio accomandante.

*Il presupposto scatta se è socio lavoratore di snc.*

**L'INPS accertava verso un lavoratore autonomo**, iscritto alla propria cassa e socio di diverse società, anche di capitali, il mancato assoggettamento alla gestione IVS anche gli utili di competenza relativi alla società di capitali.

La **Cassazione con sentenza 23790/2019** ha respinto tale accertamento stabilendo che *"l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata **esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza**. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall'Inps"*.

La questione però cambia poiché **l'esclusione contributiva opera** solo per gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali e non in società di persone, **ancorché trattasi di socio accomandante non lavoratore di una Sas**.

Quindi il contribuente, iscritto alla gestione IVS, socio-lavoratore di una Snc e socio di capitale (non lavoratore) di una Sas deve assoggettare alla contribuzione Inps **il 100% dell'utile spettante, ovvero sia quello derivante dalla Snc che quello derivante dalla Sas** *"nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone ... Ciò in quanto il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice è reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù dell'articolo 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, come la stessa Corte Costituzionale ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione" fra società partecipata e socio"* (Ordinanza 53/2001).